

*Riparto di competenza: il TM resta competente per l'azione di decadenza proposta in via autonoma*

Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2837 (Pres. Di Palma, rel. Bernabai).

**LEGGE 219/2012 – NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. – NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO – DOMANDA DI DECADENZA EX ART. 330 C.C. PROPOSTA IN VIA AUTONOMA – COMPETENZA DEL TM – SUSSISTE**

*La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale genitoriale (non riconducibile ai provvedimenti di cui all'art. 316 cod. civ. bensì all'art. 330 c.c.), rientra nella giurisdizione del tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. cod. civ.).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

*omissis*

Ritenuto

- che con ricorso proposto il 6 marzo 2013 dinanzi al tribunale per i minorenni di Salerno, la signora S.M.A., quale genitore esercente la responsabilità sui minori R.G. e R., successivamente riconosciuti dal sig. R.V., conveniva quest'ultimo per sentirlo dichiarare decaduto dalla potestà genitoriale, con il conseguente affidamento a lei dei figli in via esclusiva;
- che dopo la costituzione del convenuto, che resisteva alla domanda, il tribunale adito dichiarava la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Nocera inferiore, ritenuto competente;
- che a seguito dell'avvenuta riassunzione, il Tribunale di Nocera inferiore, ritenuta la propria incompetenza, sollevava conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ..

Considerato

- che il regolamento è ammissibile, pur vertendo su un provvedimento ex art. 330 cod. civ. senza attitudine al giudicato, perchè unico mezzo per impedire la paralisi processuale a seguito di antitetiche ordinanze declinatorie di competenza (Cass., sez. 6 - 1, ordinanza 4 agosto 2011 n. 16.959);
- che, come correttamente statuito dal tribunale di Nocera inferiore, oggetto della domanda attrice è la decadenza della potestà genitoriale (non riconducibile ai provvedimenti di cui all'art. 317 bis cod. civ. bensì all'art. 330 c.c.), rientrante nella giurisdizione del tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. cod. civ.).

P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di minorenni di Salerno, di cui annulla il provvedimento emesso in data 7 giugno 2013.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015